

Istituto Comprensivo Statale "Manzoni Impastato"

ad INDIRIZZO MUSICALE





I.C.S. - "MANZONI - IMPASTATO"-PALERMO

Prot. 0005422 del 26/03/2025

II-1 (Uscita)



REGOLAMENTO USO DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DEL PLESSO MANZONI ADIBITI A PARCHEGGIO

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/03/2025 con delibera n.184

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- Visto il Decreto Legislativo n.165/2001
- Vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale dell'Istituto e dell'utenza, nell'accesso all'Istituto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08;
- Constatato che l'area adibita a parcheggio non è utilizzata per l'ingresso e l'uscita degli alunni o per la sosta dei pedoni o per il passaggio pedonale.
- Considerato che un utilizzo disordinato del parcheggio non garantisce l'incolumità delle persone ed il buon funzionamento dell'Istituto ed è in contrasto con le norme di sicurezza;
- Vista la capienza dello spazio destinato al parcheggio che non consente di soddisfare la sosta di tutti gli autoveicoli e dei motocicli della potenziale utenza;
- Acquisito il parere del RSPP
- Sentite ed accorte le proposte avanzate dai signori consiglieri nella seduta del 20/03/2024;

EMANA

il seguente

REGOLAMENTO DELL'AREA INTERNA DI PARCHEGGIO DEL PLESSO MANZONI

Art.1

- 1. L'accesso al cortile interno è regolato nel rispetto delle norme di sicurezza, in rapporto alle necessità tecniche connesse al funzionamento dell'Istituto e alla gestione del personale e compatibilmente con il piano di emergenza.
- 2. Il cortile interno può ospitare automobili, ciclomotori e biciclette/velocipedi nei limiti della capienza del cortile e nel rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto stabilito dal R.S.P.P. e secondo quanto stabilito nel presente regolamento e dalla planimetrie allegata.

3. L'uso del cortile come parcheggio è riservato al personale interno ossia al D.S. al D.S.G.A, al personale docente e A.T.A., ai veicoli di soccorso (Vigili del Fuoco, ambulanze, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato in caso di interventi di urgenza e/o di emergenza, nonché ai manutentori dell'impianto termico e all'Amministrazione).
Non è ammesso l'uso agli esterni non autorizzati.

Art.2

- 1. Le automobili i ciclomotori e tutti i mezzi saranno ammessi fino al limite dei posti disponibili autorizzati dal R.S.P.P., come da planimetria allegata al presente
- 2. Una volta esauriti i posti dedicati, è fatto divieto di parcheggiare in zone non autorizzate.
- 3. L'entrata e l'uscita dovrà avvenire con la massima prudenza sia nel cortile che lungo la via che costeggia l'ingresso.

Art.3

1. Essendo l'area cortile limitata per estensione, vengono individuati n.2 posti riservati ad eventuali autoveicoli in uso a disabili motori; n.2 posti riservati per il D.S. e il D.S.G.A e n.1 posto riservato per il personale A.T.A. con compiti di aprire e chiudere i plessi dell'Istituzione scolastica e garantire il servizio pubblico essenziale.

Art.4

- 1. I posti adibiti al parcheggio di autoveicoli sono individuati in modo da consentire che gli interventi di urgenza, di emergenza o di manutenzione abbiano luogo in condizioni di sicurezza e di funzionalità.
- 2. Ai fini della sicurezza, il parcheggio dovrà essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da non creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti o impedire l'accesso e la manovra ai mezzi di soccorso.
- 3. È assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo all'utilizzo delle uscite di sicurezza, di percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso i luoghi sicuri) e/o di qualsiasi dispositivo antincendio presente.

Art.5

1. Se uno stesso stallo viene utilizzato da due utenti, in funzione dell'orario di servizio, il fruitore avrà cura di non creare ostacolo.

Art. 6

- 1. Essendo l'area non custodita, l'Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia di veicoli lasciati all'interno dell'area di parcheggio ed in generale, all'interno dei locali e delle aree scolastiche di pertinenza dell'Istituto.
- 2. L'istituto non risponde, in nessun caso, di eventuali furti o danneggiamenti ai veicoli.

3. L'istituzione scolastica si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligo di risarcimento riguardante infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da persone o cose durante la guida o la sosta dei veicoli all'interno delle aree di pertinenza della medesima.

Art.7

- 1. Nel caso in cui all'interno del cortile si svolgano attività esterne con la presenza degli alunni, l'ingresso ai veicoli sarà vietato.
- 2. In caso di inosservanza delle indicazioni riportate nel presente Regolamento, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisino problemi nell'utilizzo degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo: oltre alle responsabilità derivanti da comportamenti non conformi, al soggetto interessato potrà essere revocata l'autorizzazione di accesso all'area parcheggio.
- 3. In caso di inosservanze continue delle presenti disposizioni di sicurezza da parte degli utenti, o in caso in cui si rilevino eventuali situazioni di rischio che possano avere conseguenze sulla sicurezza e/o sulla salvaguardia nel luogo di lavoro il dirigente scolastico può inibire con autonomi provvedimenti l'uso del parcheggio.

Il presente regolamento dovrà essere rispettato per garantire ordine e sicurezza.

